
Marzo
2023

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
3



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	4
CORTE COSTITUZIONALE	4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	4
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	9
CODICE PROCEDURA CIVILE	9
RIPARTO DI GIURISDIZIONE.....	9
PROVE	9
SPESE DI LITE	9
CODICE CIVILE	10
PRESCRIZIONE E DECADENZA.....	10
FAMIGLIA E MINORI.....	10
CONDOMINIO	10
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI	11
PROPRIETA' E BENI.....	11
CONTRATTI BANCARI	12
LOCAZIONE	12
RESPONSABILITÀ MEDICA	13
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA.....	13
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE	14
SANZIONI AMMINISTRATIVE	15
IMMIGRAZIONE.....	15

NORMATIVA**Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13**

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. ([G.U. Serie Generale n. 47 del 24-02-2023](#))

Legge 24 febbraio 2023, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. ([G.U. Serie Generale n. 49 del 27-02-2023](#))

OSSERVATORIO**GIURISPRUDENZA NAZIONALE****CORTE COSTITUZIONALE****Corte Cost. sentenza n. 25 - deposito 20/02/2023**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-bis, comma 1, d.lg. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. a), d.lg. 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa. La disposizione censurata si sottrae al compito essenziale di fornire determinatezza all'obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l'elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare.

Corte Cost. sentenza n. 14 - deposito 09/02/2023

La Consulta dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui prevede, da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 della Costituzione. La Corte chiarisce che l'obbligo del vaccino per i sanitari non costituisce una misura irragionevole né sproporzionata, «se l'obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario».

CASSAZIONE SEZIONI UNITE**Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5657 - deposito 23/02/2023**

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi: a) il giudizio di "immeritevolezza" di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, né alla chiarezza, né alla aleatorietà del contratto; b) la clausola inserita in un contratto di leasing - la quale preveda che: a) la misura del canone vari in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera; b) l'importo mensile del canone resti nominalmente invariato e i rapporti di dare/avere tra le parti dipendenti dalle suddette fluttuazioni siano regolati a parte - non è un patto immeritevole ex art. 1322 c.c., né costituisce uno "strumento finanziario derivato" implicito e, quindi, la relativa pattuizione non è

soggetta alle previsioni del d.lgs. n. 58 del 1998 (principio formulato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5542 - deposito 22/02/2023

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questioni oggetto di contrasto, hanno affermato i seguenti principî: a) in caso di successione di leggi nel tempo la legittimità della clausola di durata apposta al contratto a tempo determinato e le conseguenze che derivano dall'invalidità della stessa devono essere valutate facendo applicazione della disciplina vigente al momento dell'instaurazione del rapporto; b) l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, impone di specificare nel contratto le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che giustificano l'assunzione a tempo determinato e detto obbligo di specificazione non può essere soddisfatto per le fondazioni lirico sinfoniche attraverso la sola indicazione dello spettacolo o dell'opera, non sufficiente, rispetto ad un'attività che si caratterizza per essere finalizzata alla produzione in ogni stagione di una serie di rappresentazioni, a rendere evidenti le ragioni oggettive del ricorso al rapporto a tempo determinato; c) nei casi di rapporto a tempo determinato con clausola affetta da nullità l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato è impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento della stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l'assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive; d) in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni temporanee, ove la conversione sia impedita dalle norme settoriali richiamate al punto che precede, vigenti *ratione temporis*, le disposizioni di diritto interno, che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità, vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81), ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 4835 - deposito 16/02/2023

Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che:

- il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione;
- il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni;
- affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere

sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.;

- il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.

- allorché la parte abbia ottemperato all'onere processuale di compiere nell'atto di appello o nella comparsa di costituzione una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado, sarà quest'ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 9652 – deposito 01/02/2023

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità ambientale, hanno affermato che a carico del proprietario/gestore del sito inquinato che non abbia direttamente causato l'inquinamento, non può essere imposto l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza (c.d. "m.i.s.e.") e di bonifica, in quanto gli effetti in capo al proprietario incolpevole sono limitati a quanto previsto dall'art. 253 c. amb. in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari, possedendo le misure anzidette una connotazione ripristinatoria di un danno già prodottosi che le rende non assimilabili alle misure di prevenzione che, viceversa, il proprietario del sito è obbligato ad assumere in quanto idonee a contrastare un evento recante una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile; al proprietario che non abbia causato l'inquinamento sono, altresì, inapplicabili i criteri di imputazione della responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c., dal momento che la disciplina definita nella parte quarta del c. amb. per la bonifica dei siti contaminati ha carattere di specialità rispetto alle norme del codice civile, contemplando, a tale proposito, la specifica posizione del proprietario/gestore incolpevole e trovando applicazione nei confronti del responsabile dell'inquinamento (in base al principio "chi inquina paga" di cui alla Direttiva 2004/35/CE), a titolo di dolo o colpa; ne consegue che l'obbligo di adottare le misure utili a fronteggiare la situazione di inquinamento rimane unicamente a carico di colui che di tale situazione sia stato responsabile per avervi dato colposamente o dolosamente causa, non potendosi addossare al proprietario incolpevole dell'inquinamento alcun obbligo né di bonifica, né di messa in sicurezza.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 6025 – deposito 28/02/2023

Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, convertito con modifiche in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche, in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini

processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).

Cass. Civ. sez. Lav, sentenza n. 6051 - deposito 28/02/2023

Occorre rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite, per la soluzione delle seguenti questioni: se la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato debba decorrere dalla fine del rapporto di lavoro, a termine o a tempo indeterminato o, in caso di successione di rapporti, dalla cessazione dell'ultimo, come accade nel lavoro privato; se, nell'eventualità di abuso nella reiterazione di contratti a termine, seguita dalla stabilizzazione presso la stessa P.A. datrice di lavoro, la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato debba decorrere dal momento di tale stabilizzazione; se la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi sub b), sia comunque preclusa, interrotta o sospesa ove la P.A. neghi il riconoscimento del servizio pregresso dei dipendenti.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 5736 - deposito 24/02/2023

L'azione ex art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorio.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 5755 - deposito 24/02/2023

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall'art. 2719 c.c. e dall'art. 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall'art. 157, comma 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.

Cass. Civ. sez. I, ordinanza n. 5634 - deposito 23/02/2023

In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, il ricorso all'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) rifiuti il consenso, richiede al giudice un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico, che valuti non già il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono diversi strumenti di tutela, ma la sussistenza, nel caso specifico, di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori. Infatti, ai sensi dell'art. 250, comma 4, c.c. il riconoscimento del figlio naturale costituisce un diritto soggettivo sacrificabile solo in presenza di un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psico-fisico del minore, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità.

Cass. Civ. sez. Lav, ordinanza n. 5598 - deposito 23/02/2023

In caso di dimissioni volontarie, la richiesta presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, nonché quelle presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro territorialmente competente.

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 5479 – deposito 22/02/2023

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei confronti della società, che la aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere una agevolazione sotto forma di finanziamento).

Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 5119 – deposito 17/02/2023

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le tabelle di Milano 2018, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il "quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), costituendo duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un ulteriore importo a titolo di liquidazione del danno morale, calcolato in una percentuale del danno biologico liquidato.

Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 5073 – deposito 17/02/2023

In tema di trust liberale inter vivos, la tutela dei diritti successori dei legittimari, asseritamente pregiudicati da tali atti, è assicurata con l'esercizio dell'azione di riduzione, rimedio che determina la mera inefficacia dell'atto pregiudizievole, ma non anche la nullità.

CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. CIVILE

CODICE PROCEDURA CIVILE

RIPARTO DI GIURISDIZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 140 - deposito 01/03/2023

Le questioni in materia di adempimento o inadempimento degli obblighi nascenti da una convenzione di urbanizzazione attengono la fase esecutiva della stessa, fase che rientra nella giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. a), n.2 del D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso di specie, il Giudice di I grado aveva correttamente declinato la propria giurisdizione in merito alle questioni oggetto dell'*exceptio doli generalis*.

PROVE

Corte d'Appello, sentenza n. 149 - deposito 01/03/2023

Il legale rappresentante di una società può contestare l'autenticità della sottoscrizione disconoscendola ex art. 214 c.p.c. anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società e ciò attraverso una articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi. Nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure aveva accertato che le firme apposte su un contratto di appalto prodotte dall'attrice al fine di ottenere la risoluzione dello stesso e il risarcimento del danno subito non erano autentiche e pertanto aveva rigettato la domanda della parte attrice. La Corte di Appello, tuttavia, ha rilevato che la persona giuridica sottoscrittrice del contratto non aveva assolto l'onere di provare la dichiarazione di diversità della firma rispetto a tutte le sottoscrizioni delle altre persone fisiche investite del potere di rappresentanza al momento della stipula del contratto, ma aveva, al contrario, riferito il disconoscimento esclusivamente alla propria firma. Conseguentemente la dichiarazione di disconoscimento formulata dalla parte appellata in modo generico e diretta solo a negare che la firma apposta al contratto fosse personalmente riferita a sé, non consentiva di escludere la conclusione del contratto a nome della società per mezzo di altra persona fisica investita del potere di rappresentanza.

SPESE DI LITE

Corte d'Appello, sentenza n. 91 - deposito 08/02/2023

In tema di condanna al pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza reciproca deve essere disposta la compensazione delle spese, ma in misura contenuta quando la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto abbia un valore assai limitato sotto tutti i profili rispetto alla causa nel suo complesso. Nella specie a fronte dell'avvio della lite da parte dell'attore, poi respinta, ma della quale occorreva tener conto poiché produttiva degli oneri processuali, il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.,

domanda che era stata anche essa respinta dal Giudice di primo grado. Pertanto, si trattava di una tipica ipotesi di soccombenza reciproca la quale, però, comportava la necessità di verificare il diverso valore delle domande proposte anche ai fini della compensazione delle spese di lite.

CODICE CIVILE

PRESCRIZIONE E DECADENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 120 - deposito 17/02/2023

Il termine di decadenza per la proposizione della domanda risarcitoria per responsabilità magistrati ha natura processuale, essendo esso preordinato a determinare il tempo entro il quale la parte interessata debba provvedere a compiere l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione: trova, dunque, applicazione il principio *tempus regit actum* così come fondato sull'art. 11 delle preleggi in virtù del quale ogni atto processuale va assoggettato alla disciplina normativa vigente nel momento in cui è compiuto. Ebbene, alle domande risarcitorie per responsabilità magistrati proposte successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 18/2015 si applica il termine triennale di decadenza, non già quello biennale previsto dal precedente testo della L. n. 117/1988. Nel caso di specie, la citazione era stata notificata in data 13 febbraio 2017, di talché la sua tempestività o meno dev'essere valutata alla luce della legge vigente in quel momento, che era, quanto al termine di decadenza previsto per tale domanda, la nuova legge n. 18 del 27/2/2015 che prevedeva il termine triennale, non decorso a quella data.

FAMIGLIA E MINORI

Corte d'Appello, sentenza n. 121 - deposito 20/02/2023

L'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione in quanto la crescita determina lo sviluppo della personalità dell'individuo e con esso il sorgere di ulteriori esigenze legate agli ambiti più svariati come la formazione culturale, la vita sociale o la pratica di uno sport, che inevitabilmente necessitano di maggiori risorse per essere soddisfatte. Nel caso di specie l'appellante si doleva dell'aumento del contributo al mantenimento ordinario della figlia da parte del Giudice di primo grado in ragione delle aumentate esigenze dovute alla età della ragazza, quindici anni, che al momento della separazione dei genitori aveva otto anni. I Giudici del gravame rigettavano la richiesta dell'appellante considerato che il giudice può disporre un aumento dell'assegno di mantenimento in virtù della crescita dei figli, legata al sorgere di nuove e ulteriori esigenze di vita, e che la maggiore entità del contributo deve essere sempre rapportata alla condizione economica dei genitori, non potendosi esigere un contributo esorbitante rispetto a quella che è la capacità reddituale e il patrimonio di ognuno.

CONDOMINIO

Corte d'Appello, sentenza n. 102 - deposito 08/02/2023

Non viola l'art. 1123 c.c. la delibera che non deroghi ai criteri legali di ripartizione delle spese. Nel caso di specie l'appellante riteneva invalida la delibera condominiale nella parte in cui era stato

ripartito tra i condomini l'importo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio e nella parte in cui era stato approvato il bilancio consuntivo che non dava spiegazione della voce "saldi iniziali" e della voce "vari" sotto la colonna delle uscite. Tuttavia, i Giudici di Appello ritenevano che la delibera condominiale non aveva affatto redistribuito i contributi per la riparazione e il miglioramento attribuiti a norma di legge per il fatto che i contributi concessi dai Comuni - *ex art. 4 Legge n. 61/1998* - erano riconosciuti solo ai soggetti che alla data del sisma erano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati e nessuna delibera sarebbe stata in grado di redistribuirli. Ed invero ciò che è avvenuto nella specie è stato quello di sottrarre dal totale dei lavori necessari a ristrutturare il complesso condominiale danneggiato i contributi regolarmente concessi a 23 condomini e l'ammontare residuo è stato suddiviso tra i condomini in base alle tabelle millesimali *ex artt. 1123 c.c. e 1124 c.c.* Pertanto, l'impugnazione della delibera condominiale andava respinta.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 97 - deposito 08/02/2023

Non è imputabile alla parte l'inadempimento contrattuale per mancata sottoscrizione del contratto definitivo allorché si accerti che il promittente venditore abbia tenuto una condotta diligente e improntata alla buona riuscita dell'affare ovvero la sottoscrizione del contratto definitivo per l'acquisto di un terreno edificabile, il quale non era stato stipulato a causa di circostanze esterne quali la mancata realizzazione di opere di urbanizzazione da parte del Comune. Nella fattispecie in esame l'appellante non è stata ritenuta responsabile del ritardo nella stipulazione del contratto definitivo in quanto dalla documentazione in atto era emerso un comportamento diligente della stessa, la quale aveva collaborato con l'ente locale per le integrazioni documentali richieste e per la definizione in tempi brevi dell'iter burocratico necessario per ottenere le autorizzazioni da parte delle Autorità amministrative. Tuttavia, vi era stato un allungamento dei tempi del procedimento oggettivamente non prevedibili *ab initio* e non imputabili alla parte appellante in quanto frutto della complessità della vicenda nella quale si sono inseriti i tempi di intervento e di coordinamento degli organi territoriali coinvolti. Per tali ragioni non poteva essere imputato al promissario venditore l'inadempimento dell'obbligazione contratta in quanto non derivante da una condotta negligente.

PROPRIETA' E BENI

Corte d'Appello, sentenza n. 91 - deposito 08/02/2023

L'impianto fotovoltaico non può essere considerato costruzione ai sensi dell'art. 873 del codice civile data la sua inidoneità a creare intercedimenti dannose e considerato che l'opera è facilmente rimovibile. Si tratta pertanto di "pertinenza" e non di nuova costruzione. Nella fattispecie in esame l'attore chiedeva la rimozione dei pannelli solari e delle relative strutture di sostegno installati sul terrazzo dal convenuto in violazione delle distanze legali della sua proprietà *ex art. 873 c.c.* atteso che l'impianto fotovoltaico avendo carattere di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo doveva essere considerato costruzione e quindi rispettare la distanza di mt. 10 tra le costruzioni, misura indicata anche nel regolamento regionale dell'Umbria. I Giudici di appello al contrario hanno affermato che l'impianto fotovoltaico era semplicemente poggiato sul lastrico solare e quindi non poteva essere considerato nuova costruzione, ma pertinenza così come previsto anche nel regolamento regionale suddetto secondo cui gli impianti fotovoltaici devono semplicemente rispettare i tre metri di distanza dall'edificio preesistente e non i metri 10 previsti dal regolamento locale.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 156 - deposito 02/03/2023

Se è vero che l'*onus probandi ex art. 2697 c.c.*, nell'ipotesi in cui sia esercitata l'azione di accertamento negativo del credito della banca a titolo di interessi, anatocismo, commissioni, valuta e spese pattuite illegittimamente nell'ambito di un contratto effettivamente stipulato dalle parti per iscritto, ricade sull'attore giacché comunque la prova della pattuizione per iscritto di clausole illegittime riguarda un fatto positivo, è altrettanto vero che, se è allegata l'inesistenza del contratto (*id est* un fatto negativo), l'onere probatorio circa la produzione del contratto ricade sull'istituto di credito. Da ciò deriva che, poiché il contratto deve avere forma scritta e deve essere sottoscritto dalle parti, l'assenza di prova del contratto in esame comporta la nullità dello stesso nonché la violazione degli artt. 1284-1346-1418 c.c. e 117 TUB e consequenzialmente, l'inesistenza del saldo debitore nella misura comprensiva di tutte le voci. Nella fattispecie il correntista deduceva che non era stata stipulata per iscritto alcuna pattuizione e pertanto, secondo i Giudici di appello, gravava sulla banca che eccepiva l'avvenuta stipula dell'atto negoziale, l'onere di produrre in giudizio il contratto giacché non poteva ricadere sul correntista la prova di un fatto negativo.

Corte d'Appello, sentenza n. 85 - deposito 06/02/2023

I costi aggiuntivi relativi ad un contratto di mutuo non sono idonei a superare il tasso soglia quanto agli interessi moratori in quanto trattasi di oneri diretti ad incidere sul costo dell'operazione creditizia e funzionali all'erogazione del mutuo, quindi sul tasso corrispettivo e non certo su quello moratorio. Spetta inoltre sempre alla parte l'allegazione del superamento del tasso operando il confronto tra il T.e.g. del singolo rapporto e il T.e.g.m. così come rilevato nei D.M. in quanto la mancata ricomprensione degli interessi moratori nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n. 108/1996 ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Nella specie gli appellanti chiedevano la nullità del contratto di mutuo per usurarietà sostenendo che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto del tasso effettivo di mora, per il computo del quale non basterebbe il riferimento al tasso nominale ma andrebbero aggiunti i costi aggiuntivi idonei a superare il tasso soglia quanto agli interessi moratori; tuttavia i Giudici di appello ritenevano che i costi aggiuntivi funzionali all'erogazione del mutuo erano costi incidenti sul tasso corrispettivo e che la parte, pur denunciando il superamento del tasso soglia per il computo di oneri e spese rispetto al tasso moratorio rilevato tramite i D.M. di riferimento, non aveva allegato il superamento del tasso secondo il confronto tra il T.e.g. del singolo rapporto comprensivo degli interessi moratori e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.

LOCAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 68 - deposito 06/02/2023

Il contratto di locazione transitoria stipulato senza i requisiti di cui all'art. 5 della L. 431/1998 è pienamente valido ed efficace tra le parti, operando in questo caso solo un meccanismo di conversione *ope legis* del termine di durata "breve" con quello ordinario previsto dall'art. 2 comma 1 della stessa legge.

Nel caso di specie il contratto di locazione transitorio ad uso abitativo stipulato solo per ragioni fiscali, seppur carente dei presupposti di legge previsti per la "transitorietà", resta pienamente valido ed

efficace tra le parti, dovendosi dichiarare nulla la sola clausola che stabilisce la durata, con applicazione *ope legis* del termine ordinario contrattuale ovvero 4 anni.

RESPONSABILITÀ MEDICA

Corte d'Appello, sentenza n. 152 - deposito 1/03/2023

In materia di responsabilità sanitaria, ai fini del calcolo del danno iatrogeno differenziale si dovrà prima stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva del soggetto danneggiato (menomazione preesistente più quella causata dall'errore medico), successivamente valutare in punti percentuali l'invalidità preesistente all'illecito sanitario e infine, dopo aver convertito in denaro sulla base delle tabelle di legge le due valutazioni medico legali, procedere con la matematica sottrazione dei due importi. Nel caso di specie, il paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica a seguito di un incidente stradale a causa del quale aveva subito gravi fratture, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico che, però, aveva avuto esito negativo costringendolo a subire altri cinque interventi. Ciò aveva comportato una ulteriore compromissione rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residua anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso. Di conseguenza ci si trovava dinanzi ad una ipotesi di danno differenziale secondo cui è necessario procedere per il calcolo dello stesso alla differenza tra il valore monetario del grado di invalidità permanente di cui la vittima era già portatrice prima dell'illecito medico e il grado di invalidità permanente obiettivo e complessivamente riportato dal danneggiato.

Corte d'Appello, sentenza n. 105 - deposito 13/02/2023

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria incombe sul paziente e, conseguentemente sui familiari che agiscano per il risarcimento del danno *iure hereditatis*, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia e l'azione od omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. Spetta pertanto ai familiari del paziente, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, l'onere della prova del nesso di causalità materiale tra la condotta, commissiva ovvero omissiva, dei sanitari e l'aggravamento delle condizioni di salute nel paziente e una volta che la parte abbia assolto a tale onere spetta di converso della struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Nel caso di specie le parti non avevano assolto a siffatto onere probatorio limitandosi ad imputare l'evento lesivo della morte del familiare alla condotta negligente e imperita dei medici.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 108 - deposito 13/02/2023

L'obbligo di diligenza *ex art.* 1176, comma 2 c.c. e art. 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto di conferimento del mandato, sia nel corso del rapporto, anche doveri di sollecitazione, informazione e dissuasione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Pertanto, versa certamente in colpa grave il

professionista che ometta di informare chiaramente il cliente del decorso del termine della prescrizione ed ometta di dissuaderlo dall'intraprendere una azione certamente sfavorevole e la procura del cliente, che autorizzi una simile azione, non vale ad escludere né a ridurre la responsabilità del professionista, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione della attività professionale. Nella fattispecie l'appellante aveva conferito ai difensori l'incarico ad agire nei confronti di due testate giornalistiche per chiedere il risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa, tuttavia i professionisti erano stati inadempimenti essendo incorsi nel macroscopico errore di ritenere che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorresse dalla pubblicazione della sentenza di assoluzione dell'appellante, e non invece dalla pubblicazione degli articoli di stampa diffamatori, di talchè questi avevano notificato gli atti di citazione a prescrizione già maturata. Siffatta condotta costituiva grave inadempimento contrattuale dei due professionisti, in termini di inesatto adempimento causativo di danni patrimoniali e non patrimoniali.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

Corte d'Appello, sentenza n. 150 - deposito 01/03/2023

In materia di risarcimento del danno da circolazione stradale il terzo estraneo al processo penale e proprietario del veicolo, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista a suo carico dall'art. 2054 co. 3 c.c. ha l'onere non solo di dimostrare che la circolazione fosse avvenuta senza il suo consenso, ma anche che essa fosse avvenuta contro la sua volontà, la quale deve manifestarsi mediante concreto e idoneo comportamento ostativo, specificamente rivolto a vietare la circolazione, comportamento consistente in atti e fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate affinché la volontà del proprietario non resti frustrata. Nella specie l'appellante non aveva né allegato né provato in alcun modo il suo dissenso espresso alla circolazione del veicolo poiché egli lo aveva lasciato incustodito sulla pubblica via, aperto e con le chiavi inserite nella plancia, in tal modo consentendo a chiunque di entrarvi e di allontanarsi con essa. Egli aveva dunque posto in essere un comportamento connotato da negligenza e imprudenza, senza alcuna cautela al fine di impedire che terzi potessero rubare la vettura in una pubblica via a prescindere dal fatto che l'autovettura fosse rimasta incustodita per un breve lasso temporale e in una strada di una piccola frazione montana. Pertanto, non era stata raggiunta la prova liberatoria idonea a determinare l'esclusione della propria responsabilità colposa.

Corte d'Appello, sentenza n. 120 - deposito 17/02/2023

In tema di responsabilità civile a carico dei magistrati *ex art. 2 L. n. 117/1998* non sussiste il diritto al risarcimento dei danni per violazione delle norme processuali e per il travisamento dei fatti e delle risultanze documentali da parte del Magistrato del relativo collegio quando il provvedimento adottato dal giudice non sia fondato su argomentazioni e motivi di censura mai dedotti in precedenza, ma faccia riferimento ad ulteriori valutazioni rientranti inevitabilmente nella cognizione del Collegio, a prescindere dalla posizione eventualmente assunta dall'appellata in ordine alla questione delle contestazioni ulteriori. Nella specie all'appellante, vigile del fuoco, era stata irrogata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, provvedimento che era stato confermato nel merito dal Consiglio di Stato sulla base di fatti diversi e nuovi a suo carico rispetto a quelli originariamente contestati e che aveva determinato l'insorgere in capo all'Amministrazione di un nuovo e distinto potere disciplinare. Egli invocava dunque la responsabilità civile a carico dei magistrati del Collegio

che avevano emesso la sentenza di seconde cure chiedendo il risarcimento dei danni per violazione delle norme processuali e travisamento dei fatti. La Corte di appello riteneva però che la sentenza del Consiglio di Stato faceva riferimento ad elementi di fatto (ulteriori contestazioni) che, lungi dall'essere incontrastabilmente esclusi in atti, erano precisamente indicati nel corpo del primo provvedimento disciplinare anche con riferimento alle relative fonti di conoscenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 104 - deposito 13/02/2023

Non può accogliersi la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellante per danni causati dal danneggiante alla struttura dell'immobile di sua proprietà quando sia dimostrato, sulla base di un accertamento tecnico preventivo, che le caratteristiche costruttive dell'immobile siano tali da implicare consistenti infiltrazioni e che, pertanto, i lavori compiuti dall'appellato confinante non siano stati causativi delle infiltrazioni in oggetto e dei danni occorsi all'immobile. Nella fattispecie dagli accertamenti effettuati dal perito nell'immediatezza dei fatti, non contestati dai consulenti tecnici di parte, emergeva che i lavori eseguiti dall'appellato nel proprio giardino pensile confinante con l'immobile dell'appellante non avevano causato le infiltrazioni di acqua all'interno dei tre vani della abitazione di proprietà di quest'ultima in quanto la muratura di confine si presentava asciutta, né si potevano ravvisare infiltrazioni di acqua dal giardino pensile adiacente. Infine, concludeva il perito, le caratteristiche costruttive dell'abitazione erano connotate da murature prive di impermeabilizzazione come quella di proprietà della odierna appellante.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Corte d'Appello, sentenza n. 132 - deposito 28/02/2023

In materia di lavoro subordinato, grava sull'Amministrazione emanante l'ordinanza ingiunzione l'onere della prova in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro attraverso gli indici sintomatici di subordinazione, ossia l'osservanza di un orario di lavoro, la presenza di una collaborazione continuativa, l'assenza del rischio per il lavoratore e l'inserimento di quest'ultimo nell'organizzazione produttiva e nel coordinamento dell'attività. Nel caso in esame l'ispettorato territoriale del lavoro che aveva contestato all'appellata la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dai familiari della stessa e di conseguenza aveva emesso sanzione amministrativa nei suoi confronti non aveva però dimostrato in modo puntuale e rigoroso tutti gli elementi costitutivi della subordinazione. In particolare, i Giudici di appello rilevavano che l'attività dei familiari non era svolta in modo prevalente e continuativo in quanto questi erano titolari di altro rapporto di lavoro e pensionati. Pertanto, nei suddetti casi, la collaborazione del familiare può considerarsi presuntivamente di natura occasionale e spetta al personale ispettivo dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro in senso stretto mediante puntuale e idonea documentazione di carattere oggettivo e incontrovertibile.

IMMIGRAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 137 - deposito 28/02/2023

Il carattere fittizio del matrimonio costituisce presupposto idoneo alla revoca della carta di soggiorno per familiari e cittadini dell'UE rilasciata al ricorrente proprio in qualità di coniuge. Nella specie il Giudice di primo grado aveva desunto da plurimi elementi sintomatici documentati dall'Amministrazione la natura fittizia del matrimonio contratto dal ricorrente, il quale a distanza di

pochi mesi dall'effettiva convivenza con la moglie e subito dopo il rilascio materiale della carta di soggiorno aveva interrotto ogni rapporto con quest'ultima, trasferendosi in un'altra città e rendendosi, di fatto, irreperibile. Tali elementi presuntivi erano idonei a fondare il rigetto del provvedimento nei confronti del ricorrente poiché basati su un giudizio di probabilità secondo l'*id quod plerumque accidit* e pertanto essi costituivano piena prova dei fatti dedotti in giudizio a cui il giudice può attribuire rilevanza anche esclusiva, in assenza di prova contraria idonea a ribaltare il proprio convincimento, così come accaduto nel caso in esame.